

DELIBERA N. 14 - 2020

**XXX XXX / SKY ITALIA
(GU14/88154/2019)**

Corecom Piemonte

NELLA riunione del Corecom Piemonte del 20/04/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Modifica del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS e dalla delibera 353/19/Cons.;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 28 dicembre 2017, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, “*Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA l'istanza di XXX XXX del 24/02/2019 acquisita con protocollo n. 0078078 del 24/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Secondo la ricostruzione di parte istante, in data 13.7.2018 accettava una proposta di contratto telefonica da parte dell'operatore Sky che prevedeva l'attivazione del pacchetto sky tv-sport-sky famiglia al costo di 25,90 euro al mese per 12 mesi, mentre dalla prima fattura del 28.8.2018 veniva fatturata la somma di 30,90 euro. Il ricorrente aggiunge che sono rimasti privi di riscontro i reclami al servizio clienti e la trasmissione di un fax. Tutto ciò premesso, l'istante richiede: 1) “ visto che sky italia continua a ignorare le mie richieste di trovare una soluzione, io anziché chiedere uno sconto in fattura degli importi pagati in più adesso chiedo un risarcimento morale per truffa”.

2. La posizione dell'operatore

Nulla è stato rappresentato dall'operatore, non avendo lo stesso prodotto memorie difensive.

3. Motivazione della decisione

Sul rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento e non è pertanto proponibile. Con specifico riferimento alla domanda di risarcimento dei danni dei danni morali, si rileva che la stessa non può costituire oggetto del presente giudicato, in quanto sono da rigettarsi le richieste che esulano dal contenuto vincolato della pronuncia di definizione, così come previsto dall'art. 20 comma 4) della delibera Agcom n. 203/18/CONS e s.m.i..

Nel merito.

Volendo in ogni caso esprimersi nel merito e, in ipotesi, volendo anche reinterpretare la domanda di risarcimento come domanda di indennizzo, la richiesta formulata dalla parte istante non può comunque trovare accoglimento, come di seguito precisato.

Si rileva che agli atti non risulta alcun tracciamento atto a provare la sussistenza del contratto in essere tra le parti, non essendovi traccia né del contratto stesso né di fatture emesse dal gestore. Pertanto, stante la genericità della stessa e l'impossibilità di accertare l'*an*, il *quomodo* e il *quantum* del verificarsi dei disservizi denunciati dall'istante per carenza di documentazione probatoria, non emergono gli estremi per accogliere le richieste in premessa. In particolare, tenuto conto della disciplina generale

dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 c.c., "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda", nel caso di specie nulla è stato dimostrato dalla parte ricorrente e la richiesta va pertanto respinta.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati, il rigetto dell'istanza presentata dal signor XXX XXX.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 20 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Alessandro De Cillis